

SOCIETA'

di GIANPIERO DE MARTINIS

Riscossione, la parabola dell'eroe indebitato*Dalla corsa degli Enti allo "stralcio" del Tribunale per aiutare il contribuente in questo periodo d'emergenza.*

Dopo un periodo di " congelamento " della riscossione e degli accertamenti dovuto ai vari DPCM che si sono susseguiti senza sosta nel corso dell'anno pandemico 2020, dal 1.01.2021 è ripartita la corsa dello Stato per **recuperare** , da un lato, **base imponibile** , e dall'altro, **mancate entrate** dovute allo stop dell'invio delle cartelle esattoriali.

Si inizia il 2021 con l' **emergenza sanitaria** ancora in corso e le notifiche via PEC di atti degli enti pubblici. Con l'arrivo dell'ex presidente della BCE Mario Draghi, nel momento in cui si scrive, risulta arduo effettuare previsioni a breve periodo su eventuali proposte di **rottamazione-quater** o simili, al fine di salvare il salvabile e non rischiare fallimenti a catena che porterebbero l'Italia ai livelli di PIL dell'anteguerra.

In soccorso dell'imprenditore " eroe " indebitato, occorre rilevare un'interessante modifica normativa che potrebbe riequilibrare la partita con gli Enti pubblici, così da permettere un rilancio della propria attività in ottica di continuità. La **L. 27.11.2020, n. 159** ha convertito il D.L. 125/2020, anticipando nell'attuale impianto normativo della legge fallimentare del 1942 le disposizioni previste dagli artt. 48, c. 5, 63 e 88 del Codice della crisi d'impresa, che vedrà la luce a settembre 2021, salvo ulteriori rinvii. Preme evidenziare, in particolare, la possibilità prevista dall'art. 180, c. 4 e dall'art.182- *bis*, c. 4, che consente in sintesi la possibilità del Tribunale di **omologare il piano di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di voto dell'Amministrazione Finanziaria** o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando:

- 1) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze;
- 2) la relazione del professionista attestatore indica che la proposta di soddisfacimento risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tali modifiche normative prevedono una seconda *chance* procedurale agli imprenditori in crisi. Anche in caso di diniego della proposta da parte degli Enti pubblici, è consentito al Tribunale competente di homologare il piano, **imponendo di fatto ai creditori pubblici la proposta dell'imprenditore** , nel caso sia comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, sia essa volontaria o di natura giudiziale.